



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Servizio alle Politiche Familiari e Sociali

Piazza Caduti Patri 2 – 24061 Albano S. A. - BG -

Tel. 035/42.39.230-231 P. Iva - C. F. 00684170160

E-Mail servizi.sociali@comune.albano.bg.it

Indirizzo posta elettronica: postacert@pec.comune.albano.bg.it

Sito internet www.comune.albano.bg.it

CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA

PER L'AFFIDAMENTO DEL

“SISTEMA DEI SERVIZI INTEGRATI DELL'AREA DELLA DISABILITÀ”

PER IL COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO CON UN UNICO FORNITORE.

Durata gara: 3 (tre) anni - dal 01.09.2025 al 31.08.2028

Opzione di rinnovo: 3 (tre) anni -dal 01.09.2028 – 31.08.2031

Proroga contrattuale: possibile per 6 (sei) mesi dal 01.09.2031

Titolo I - Aspetti generali

- Articolo 1 - Descrizione, finalità e obiettivi del sistema integrato
- Articolo 2 - Destinatari
- Articolo 3 - Descrizione del sistema
- Articolo 4 - Il contesto
- Articolo 5 – Caratteristiche del sistema dei servizi integrati dell'area della disabilità
 - 5.1 – Uno sguardo metodologico nuovo
 - 5.2 – La co-responsabilità progettuale
 - 5.3 – L'attenzione alla qualità dei servizi
 - 5.4 – Un team professionale preparato e curato
 - 5.5 – Economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi
- Articolo 6 – Ruolo del comune e del soggetto del Terzo Settore

Titolo II – Linee guida per la realizzazione del sistema dei servizi integrati dell'area della disabilità

- Articolo 7 – Servizi e monte ore richiesti
 - 7.A – assistenza educativa scolare
 - 7.B – interventi domiciliari extrascolastici
 - 7.C – progetti di promozione dell'autonomia e accompagnamento al lavoro
 - 7.D – supporto di lavoro con le famiglie
 - 7.E – Il coordinamento di area
 - 7.F – Referente tecnico d'area
 - 7.G - Formazione

Titolo III - Luogo, importo e durata

- Articolo 8 – Luogo / tempi / Modalità di esecuzione dei servizi
- Articolo 9 – Importo / Durata / Opzione di rinnovo / proroga contrattuale
- Articolo 10 – Orari di attuazione dei servizi
- Articolo 11 - Sciopero e/o interruzione del servizio
- Articolo 12 – Clausola sociale

Titolo IV – Obblighi e responsabilità della ditta e dell'appaltatore

- Articolo 13– Indicatori e standard di qualità / Criteri di valutazione tecnica
- Articolo 14 – obblighi generali
- Articolo 15 – Trattamento dei lavoratori
- Articolo 16 – Rispetto del d.lgs N. 81 DEL 09.04.2008 e D.U.V.R.I.
- Articolo 17 – Rispetto del regolamento U.E. 2016 n. 679
- Articolo 18 – Rispetto della legge n. 68 del 12.03.1999
- Articolo 19 – Sede operativa appaltatore
- Articolo 20 – Formazione e aggiornamento
- Articolo 21 – Contatto con l'equipe comunale
- Articolo 22 – Divieto di cessione del contratto
- Articolo 23 – Riservatezza
- Articolo 24 – Risoluzione anticipata del contratto
- Articolo 25 – Avvalimento
- Articolo 26 – Subappalto
- Articolo 27 – Cauzione definitiva
- Articolo 28 – Revisione dei prezzi contrattuali
- Articolo 29– Controlli di conformità
- Articolo 30 – Penali/Modalità/Procedura d'applicazione
- Articolo 31 – Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto
- Articolo 32 – Effetti della risoluzione del contratto

Articolo 33 – Dati dell'organizzazione e tracciabilità dei flussi

Articolo 34 – Controversie / trattamento dati / rinvio ad altre norme

Articolo 35 – Adempimenti dopo la selezione

Articolo 36 – Spese Contrattuali e contratto

Articolo 37 – Responsabilità

Articolo 38 – RUP - Responsabile del procedimento- Comune di Albano S.A.

Allegati

– requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

Art. 1 – Descrizione, finalità e obiettivi del sistema integrato

La presente istruttoria pubblica ha per oggetto la selezione di una ditta per la gestione del "sistema integrato di servizi dell'area della disabilità" del comune di Albano Sant'Alessandro come meglio descritti nei paragrafi successivi.

Il servizio per le politiche familiari e sociali è finalizzato a promuovere i processi di autonomia personale, l'integrazione scolastica, territoriale e lavorativa, lo sviluppo ed il mantenimento delle abilità di soggetti disabili, il sostegno alle loro famiglie e la realizzazione di progetti di vita sostenibili.

Nello specifico:

- massima autonomia possibile correlata alla età ed alla fase della vita del soggetto disabile
- massima integrazione sociale/territoriale possibile del soggetto e del suo nucleo familiare
- sostegno alle famiglie e promozione delle reti di auto/mutuo aiuto
- attivazione di reti territoriali e dell'associazionismo per garantire una maggiore integrazione attraverso progetti da realizzarsi con e sul territorio;
- promozione di alleanze territoriali sul territorio finalizzate alla costruzione di percorsi propedeutici all'inserimento lavorativo

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'utenza, che afferisce ai diversi servizi oggetto del capitolato, è persona con disabilità nelle diverse fasi dello sviluppo e della vita, pertanto la gestione da parte di un unico operatore economico è finalizzata a garantire e valorizzare la storia individuale dei singoli utenti nonché la continuità e congruità degli interventi che vengono attivati a supporto degli stessi e delle loro famiglie.

Art. 2- destinatari

Sono destinatari del servizio:

- i soggetti disabili o con disturbi dello sviluppo psico-fisico in età prescolare e scolare, fino al completamento del percorso formativo;
- i soggetti disabili o con disagio psico-sociale, in età post-obbligo formativo, con possibilità di integrazione nel mondo del lavoro;
- le famiglie dei soggetti disabili

Gli utenti del servizio devono essere residenti sul territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro ed averne fatto richiesta o essere segnalati dall'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali comunale.

Art. 3 - descrizione del sistema

Il cittadino diversamente abile, richiede un impegno da parte dell'Ente Locale in tutte le fasi della sua vita con una attenzione a porre al centro, prima di tutto, il progetto di vita della persona e l'attenzione alla sua famiglia.

Questo impegno si declina in una diversificazione di interventi e servizi in base all'età ed alle difficoltà presenti nella sfera della autonomia personale. L'aiuto e l'accompagnamento alla persona ed alla famiglia sin dalla prima infanzia, per proseguire, nella sua evoluzione

verso l'età adulta richiedono necessariamente il coinvolgimento della comunità locale in tutte le sue articolazioni attraverso un sistema integrato di interventi e servizi come previsti dalle L. 104/1992, L. 328/2000, L. 227/2021 e D.lgs. 62/2024.

Il Comune di Albano Sant'Alessandro nella predisposizione dei servizi integrati a favore della disabilità cerca di costruire un sistema che tenga conto delle aree di bisogno puntando l'attenzione su:

- A. Il servizio di assistenza educativa scolastica;
- B. Interventi domiciliari extrascolastici;
- C. Progetti di promozione dell'autonomia ed accompagnamento al lavoro;
- D. Supporto al lavoro con le famiglie;
- E. Il coordinamento dell'area;

Art. 4 -Il contesto

Il servizio comunale per le politiche familiari e sociali di Albano Sant'Alessandro si caratterizza per una progettazione integrata dell'area dei servizi rivolti alla persona nel corso della sua esistenza e per una attenzione alla comunità locale quale rete che accompagna, sostiene e promuove i percorsi di vita delle persone che abitano il territorio. Nell'ultimo ventennio, il Comune, ha investito consistenti risorse economiche e professionali nell'area della disabilità partendo dalla considerazione che le politiche sociali a favore delle persone disabili e delle loro famiglie devono essere attente a favorire la crescita armoniosa della persona disabile nella sua globalità, intesa come portatrice di risorse e di caratteristiche peculiari che devono essere valorizzate.

Tutto ciò partendo dalla scelta etica e metodologica di porre al centro del sistema la persona con la propria dignità e con il proprio diritto a rimanere nella comunità a cui appartiene, a contatto con le proprie reti familiari e sociali.

“La persona al centro”, non solo oggetto del sistema di prestazioni e risposte ma soggetto che collabora, partecipa, sceglie il processo di inclusione sociale, anche laddove la gravità della compromissione del quadro clinico o comportamentale sia di notevole entità.

Questa premessa ha portato alla costruzione di una rete di servizi che operano concentrandosi in modo particolare sull' accoglimento della domanda e l'intervento sul singolo.

Il centro del sistema di offerta fino ad ora realizzato è rappresentato dal servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ai minori con disabilità fisica e /o psichica e/o in condizioni di svantaggio e finalizzato a dare attuazione al principio dell'inclusione scolastica e sociale degli studenti, a consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, a costruire progetti territoriali e domiciliari.

Appare necessario, oggi, ri-definire i servizi, ri-conducibili ad un proprio inquadramento teorico-metodologico al fine di consentire una migliore riconoscibilità e tracciabilità di obiettivi, azioni, tempi e risorse impiegate.

Diventa ancor più necessario estendere la platea dei soggetti e degli ambiti, uscire dal diritto allo studio e aprire uno sguardo a ciò che accade dopo per non lasciare le promesse scolastiche abbandonate ma costruire percorsi inclusivi territoriali e lavorativi.

Art. 5 – Caratteristiche del sistema dei servizi integrati dell'area della disabilità

5.1 Uno sguardo metodologico nuovo

Il continuo aumento di segnalazioni da parte dei servizi specialistici, la mancanza di sbocchi lavorativi per i ragazzi che concludono il percorso scolastico superiore, l'assenza di servizi intermedi per la promozione dell'autonomia, costringe ad un ripensamento del sistema basato sul meccanismo "domanda/offerta" per puntare ad una modalità di presa in carico più condivisa con la comunità locale e gli Enti partner territoriali, che favorisca lo sviluppo di percorsi innovativi / sperimentali / flessibili, da co-costruire e condividere tra famiglie e realtà presenti sul territorio con le associazioni, le cooperative, le imprese.

Tutto ciò al fine di assicurare alla persona con disabilità la risposta più adeguata a soddisfare il suo bisogno all'interno di un quadro complessivo.

Potremmo definire questo, uno sguardo ecologico, che parte dalla persona, guarda al suo ambiente e tiene conto della sostenibilità.

Un approccio di "assistenza circolare" che attribuisce all' Ente Locale, un ruolo di forte presidio e regia tecnico e politico per facilitare processi di co- responsabilizzazione nella costruzione della risposta e di ri-messa in circolo di energie e risorse.

5.2 La co-responsabilità progettuale

Per questi motivi, il progetto per la gestione dei servizi integrati dell'area della disabilità che verrà presentato dovrà basarsi su alcune linee metodologiche fondamentali:

- Dare centralità al progetto di vita della persona
- Costruire con la persona e con la sua famiglia una collaborazione progettuale
- Mantenere una unitarietà tra gli interventi rivolti alla disabilità nelle diverse fasi della vita
- Integrare gli interventi rivolti alla disabilità con gli altri interventi / progetti dell'area servizi alla persona,
- Collaborare alla costruzione della rete sociale
- Collaborare con i progetti educativi territoriali
- sperimentare percorsi di presa in carico innovativi
- reperire risorse economiche alternative ai fondi comunali messi a disposizioni
- reperire risorse non economiche per cercare risposte ai bisogni
- costruire forme di corresponsabilità all'interno del territorio
- pensare a progetti sostenibili

5.3 L'attenzione alla qualità dei servizi

L'evoluzione del contesto e il cambiamento della domanda deve produrre una evoluzione del quadro dei servizi e della loro capacità di rispondere ai quesiti posti dai cittadini, dalle famiglie e dai territori attraverso una sempre maggiore capacità di analisi della complessità e con una flessibilità e pluralità di modelli di intervento.

L'ascolto del bisogno non deve produrre come esito un sistema "domanda/risposta" ma innescare un processo che, coinvolge la persona, la sua famiglia, la comunità, e le rende risorsa, deve produrre un sistema di condivisione e costruzione di significati e percorsi da compiere insieme e che abbiano una ricaduta per altri in termini di esperienza, di valore e di conoscenza.

L'esperienza di uno deve divenire possibilità per altri.

La ditta dovrà fornire strumenti di verifica dei servizi resi al fine di migliorare, in itinere, la qualità.

5.4 Un team professionale preparato e curato

Il personale proposto per il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere formato ad operare all'interno dei territori.

Dovrà essere data priorità nell'individuazione a figure che abbiano lavorato in ambiti territoriali, svolto attività di accompagnamento all'autonomia, svolto attività di integrazione con altri servizi.

Viene richiesta una azione da parte della ditta di accompagnamento nei confronti degli operatori.

La ditta dovrà garantire la costituzione di un TEAM integrato di operatori che si scambino, si integrino e si sostituiscano sui diversi servizi per agevolare il minimo possibile di turnover, il massimo scambio di saperi e di competenze.

Il personale addetto, del cui operato risponde ad ogni effetto l'operatore economico aggiudicatario, deve essere professionalmente capace e fisicamente idoneo, mantenere un contegno irreprensibile e decoroso, adeguato all'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Il coordinatore deve essere unico su tutta l'area.

5.5 Economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi

In ragione della sempre crescente contrazione delle risorse disponibili, ci si prefigge di operare mediante

- il rispetto dei protocolli approvati dall'amministrazione comunale con la scuola dell'infanzia e con l'istituto comprensivo relativamente all'assistenza scolare e alla figura dell'assistente educatore
- l'attivazione di percorsi innovativi – sperimentali – flessibili
- la modalità di lavoro in gruppo
- l'attivazione di risorse del territorio e di reti territoriali
- di risorse della comunità locale
- la ricerca di risorse esterne al presente bando
- la adozione di modalità di ottimizzazione e la razionalizzazione dei processi organizzativi al fine di raggiungere una reale economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi.

Art. 6 - Ruolo del Comune e del soggetto del Terzo Settore

Date le premesse, oggi non è più possibile rispondere ai bisogni con interventi parcellizzati ma diventa sempre più necessario pensare a un servizio per le politiche familiari e sociali che ragioni in forma integrata con tutte le risorse presenti sul territorio ed i partner che intendano proporsi per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi capaci di rispondere in modo adeguato al bisogno di sicurezza sociale dei soggetti fragili presenti sul territorio.

Il sistema concepito cerca di comprendere tutti questi aspetti in un quadro che vede il servizio comunale per le politiche familiari e sociali esercitare una funzione di stimolo e regia all'interno di una co-progettazione con il terzo settore e un coinvolgimento attivo delle associazioni locali.

Il Comune e il soggetto del Terzo Settore aggiudicatario concorrono con la propria competenza e professionalità alla realizzazione del servizio affidato.

Per la gestione del servizio il Soggetto aggiudicatario metterà a disposizione il seguente personale:

- Operatori o figure coinvolte, adeguatamente inquadrati-aggiornati-addestrati-formati (secondo le qualifiche professionali richieste, riconosciute per legge), al fine di garantire piena esecuzione alle finalità dei servizi e completa realizzazione degli interventi richiesti.

La formazione del personale dovrà inoltre essere specifica e relativa a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 "Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" con s.m.i.

- Il personale in carico al soggetto aggiudicatario dovrà essere "formato" con attestati di antincendio, rischio basso e primo soccorso. La documentazione attestante la formazione dovrà essere consegnata in copia in sede di aggiudicazione di gara.
 - un coordinatore che si confronterà con il responsabile del servizio sui progetti, costruirà relazioni con gli interlocutori del territorio, implementerà le azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi per dare completa esecuzione del piano di lavoro stabilito e concordato, provvedere alla tempestiva sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o di inidoneità immediate e tempestive per non causare interruzioni del servizio o modifiche al piano di lavoro stesso. La sua figura è considerata indispensabile per la gestione e l'organizzazione degli interventi e per le funzioni di raccordo con l'A.C.
 - Le diverse figure professionali utilizzate ed il coordinatore dovranno essere elencati e i curricula dovranno essere consegnati in fase di concorso per l'aggiudicazione (con tutti gli attestati come sopra indicati) (vedere criteri) all'A.C., non in tempi successivi.
 - In caso di subentro la nuova ditta sarà tenuta a mantenere il livello occupazionale della gestione precedente, in particolare dovrà assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente gestore al fine di garantire continuità ed efficienza al servizio.
 - L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi dovrà avere continuità sulla durata del contratto, fatte salve eventuali variazioni concretamente motivate e comunicate all'Amministrazione Comunale.
 - il personale assente dovrà essere sostituito in tempi immediati e i nominativi dei sostituti dovranno essere comunicati al personale dell'area sociale.
- Il "turn over" dovrà essere limitato il più possibile.

Inoltre la ditta:

- fornisce le prestazioni educativo – socio - assistenziali e psicologiche oggetto del presente appalto;
- seleziona il personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, secondo specifici requisiti (possessione del titolo di studio richiesto, caratteristiche professionali, esperienze pregresse, etc.), garantendo la continuità, l'efficacia e l'efficienza degli interventi (sostituzione del personale in caso di assenza o inidoneità);
- svolge l'attività di coordinamento organizzativo ed educativo del personale, organizza regolari iniziative formative, di aggiornamento e di riqualificazione per i propri operatori, tenendo conto delle diverse funzioni svolte dagli stessi nell'esecuzione del servizio e dei bisogni del territorio;
- garantisce la supervisione psicologica;
- collabora con il Servizio Sociale comunale alla programmazione generale dei servizi;
- collabora con il suddetto Servizio nelle fasi di definizione e di verifica dei progetti individualizzati a favore dei singoli utenti;

- effettua la verifica dei servizi, presentando periodicamente al Comune la documentazione tecnico-amministrativa contenente i dati quali-quantitativi inerenti agli interventi realizzati;
- effettua la verifica della corrispondenza del servizio effettivamente erogato con quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- mette a disposizione un proprio rappresentante, professionalmente qualificato dal punto di vista educativo e progettuale, con la funzione di Referente Tecnico d'area per assicurare il collegamento con l'Amministrazione comunale mediante incontri periodici di progettazione e verifica dell'andamento complessivo dell'appalto.
- è tenuta all'osservanza del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali N° 679/2016: gli operatori della Ditta aggiudicataria addetti al servizio sono considerati a tutti gli effetti incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e rilasciati nei limiti di ciò che viene ritenuto necessario per la corretta esecuzione del servizio.

Il Comune, attraverso l'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali:

- cura la programmazione generale dei servizi, con particolare attenzione a realizzare la rispondenza tra le prestazioni offerte e i bisogni dei cittadini, tenuto conto delle risorse complessivamente disponibili;
- esercita le funzioni di coordinamento generale dei servizi nel loro complesso, garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dal servizio comunale per le politiche familiari e sociali e quelle affidate alla Ditta aggiudicatrice incaricata della gestione;
- vigila sull'esecuzione dell'appalto, verifica la rispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta aggiudicatrice rispetto a quanto richiesto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed attua il controllo e la verifica dei risultati conseguiti;
- regola l'accesso ai servizi sulla base della valutazione effettuata dal servizio comunale per le politiche familiari e sociali, anche in collaborazione con i servizi specialistici di riferimento e le istituzioni del territorio, e secondo le indicazioni e le direttive generali impartite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Servizi e monte ore richiesti**A) Assistenza Educativa Scolare**

Come definito dalle linee guida di Regione Lombardia approvate con D.G.R. n. XII/2288 30/04/2024

Le prestazioni di assistenza educativa scolastica sono erogate ai soggetti di cui all'art. 3 in forma personalizzata o in gruppo sulla base del progetto di intervento.

Il servizio di assistenza educativa per l'autonomia personale e la comunicazione, effettuato in collaborazione con le istituzioni educative, scolastiche e formative, prevede tutte le prestazioni dirette a promuovere le potenzialità di crescita della persona con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione, socializzazione, mobilità, igiene personale e alimentazione.

- 1) Si evidenzia che l'intervento educativo a favore di soggetti disabili in età scolare rappresenta una parte del sistema di offerta a favore dell'handicap rivolto alla persona ed al suo ambiente circostante, con l'obiettivo di creare le condizioni che consentano il miglior grado di realizzazione del soggetto in rapporto alle competenze e alle capacità dello stesso.
- 2) Il servizio dovrà rendere possibile lo spazio ludico, motorio e creativo dei disabili per favorire il processo d'integrazione scolastica.
- 3) Il servizio dovrà puntare a non frantumare l'intervento sul disabile agendo in rapporto di collaborazione positiva con le altre strutture operanti nello stesso ambito e sullo stesso soggetto.
- 4) Poiché il servizio ha una finalità mirata a garantire il diritto all'istruzione e l'integrazione scolastica, esso non va confuso con l'assistenza educativa domiciliare all'handicap che richiede un proprio approfondimento o con altre tipologie di servizio.

Destinatari

Ai sensi di quanto disposto dall'art.13 – Comma 3 – della Legge n. 104/92.

Sono destinatari del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione gli studenti con disabilità fisica, psichica e intellettiva residenti nel Comune di Albano Sant'Alessandro. Il servizio è effettuato in favore di soggetti disabili residenti, accertati ai sensi dell'art.4 della Legge n. 104/92, finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, a garanzia del diritto all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o paritarie, se necessario a partire dall'inserimento all'asilo nido attraverso l'affiancamento di un assistente educatore nel corso dell'anno scolastico

Il servizio è rivolto a soggetti frequentanti Istituti scolastici di ogni ordine e grado in possesso di:

verbale del Collegio di Accertamento per l'individuazione dell'alunno disabile, ai sensi del DPCM n. 185/2006;

ovvero, verbale del Collegio di Accertamento, con indicazione di gravità che, indipendentemente dalla data di scadenza, ha validità fino al termine degli studi;

ovvero estratto del verbale di Accertamento medico legale, rilasciato ai sensi articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017 dalle commissioni ASST/INPS, che deve essere accompagnato dal Certificato di Handicap rilasciato dall'INPS ai sensi della legge n. 104/1992;

nonché in possesso di:

Diagnosi funzionale in corso di validità, rilasciata entro il 30 giugno 2024, a seguito di verbale di alunno disabile emesso dai Collegio di Accertamento delle ASST, nella quale sia esplicitata la necessità di assistenza;

ovvero Profilo di Funzionamento per tutte le nuove Certificazioni di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, rilasciate dal 1° gennaio 2024 in applicazione all'articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017 e smi, per gli alunni che abbiano effettuato un passaggio di Grado nell'anno scolastico 2024/2025 ovvero per i quali vi sia la necessità di aggiornare la Diagnosi Funzionale, nella quale siano esplicitati elementi di criticità nei domini "Comunicazione" e/o "Autonomie personali e sociali" e/o "Relazione e socializzazione";

Il livello di fabbisogno di assistenza sarà determinato anche sulla base di accordi tra Comuni ed Istituzioni scolastiche ed in relazione ai seguenti criteri:

tipologia di diagnosi;

fascia di età;

livello di funzionamento;

comorbilità;

tipologia di frequenza scolastica.

All'intensità del fabbisogno di assistenza corrispondono diverse graduazioni nella misura dell'intervento, in termini di numero di ore settimanali di assistenza da assegnare.

Per le Certificazioni di disabilità e le diagnosi in corso di validità, il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), d'intesa con il Comune, indica il fabbisogno di assistenza sulla base della diagnosi funzionale dei bisogni dello studente desunti dalle Certificazioni stesse, così come descritti nel PEI.

L'accertamento dello stato di studente con disabilità, la valutazione diagnostico-funzionale nonché tutte le procedure per l'accompagnamento dello studente disabile ai fini dell'inclusione scolastica sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, del DLgs n. 66/2017, come modificato dal DLgs n. 96/2019 ed in coerenza con le indicazioni presenti nel decreto interministeriale del 14 settembre 2022 "Linee Guida per la redazione della Certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS

Personale

Per l'assistenza educativa scolastica l'affidatario dovrà essere dotato di personale in possesso di uno dei seguenti titoli, fatto salvo il personale uscente dal precedente appalto:

- diploma di abilitazione di maturità ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo o laureato/laureando negli stessi indirizzi;

L'assistente educatore deve essere inquadrato almeno al livello C1, se trattasi di cooperative sociali, o ad un livello equivalente in caso di altri soggetti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvi comunque livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.

L'operatore per l'assistenza e l'autonomia personale svolge le seguenti prestazioni:

- Nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno in situazione di handicap a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa;
- Nell'ambito della realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati, l'operatore accompagna l'alunno in situazione di handicap, nelle uscite e nelle attività programmate e autorizzate dove non sia eventualmente prevista la presenza dell'insegnante, avendo cura di attuare le azioni e le strategie concordate per il raggiungimento degli obiettivi condivisi e definiti soprattutto nell'ambito dell'autonomia personale, delle competenze sociali e della fruizione del territorio e delle sue strutture;
- Collabora, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- Presenza ai momenti di recupero funzionale, collaborando con i terapisti perché gli interventi semplici siano correttamente continuati anche al di fuori della presenza del tecnico e su precisazione dello stesso;
- Affianca l'alunno in situazione di handicap nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentano il recupero e/o la conquista dell'autonomia;
- Collabora con i competenti Organi Collegiali della scuola e con i terapisti della riabilitazione all'individuazione del materiale didattico e degli eventuali ausili necessari alla creazione delle migliori condizioni per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
- Partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi Collegiali, con i referenti delle strutture medico-sanitarie e con i servizi territoriali. Partecipa, inoltre, alle sedute del Collegio Docenti nelle quali siano previsti all'o.d.g. temi e problematiche direttamente connessi agli alunni in difficoltà, nonché agli incontri della Commissione Handicap e dei Gruppi di Lavoro Handicap istituiti nelle scuole autonome ai sensi della L. 104/92;
- Partecipa alla stesura del Piano Educativo Individualizzato contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- In base a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato, redige annualmente una relazione sul caso affidato e fornisce all'Ufficio di Servizio per le politiche familiari e sociali tutte le informazioni utili alla programmazione del servizio;
- Collabora, nelle forme e nei tempi concordati con l'Ufficio di Servizio per le politiche familiari e sociali, visti i progetti particolari, alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi
- territoriali mirano, congiuntamente, all'integrazione dell'alunno in situazione di handicap in altre strutture del territorio.
- partecipare alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno insieme alla Scuola e alla famiglia
- attuare e monitorare il Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, al fine di contribuire all'accrescimento delle autonomie personali, delle competenze scolastiche e delle abilità sociali
- permettere all'alunno di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale

- sostenere l'alunno nel riconoscimento della propria identità di ruolo all'interno del contesto scuola, con i propri diritti e doveri
- rendersi disponibile, insieme alla scuola, in termini di risorsa e competenze per azioni finalizzate allo sviluppo della cultura e del processo di accoglienza delle situazioni di svantaggio e disagio

Attività non spettanti ad un assistente educatore:

- Accompagnare l'alunno in casi di malore al pronto soccorso, azione che è di pertinenza dell'insegnante, fatta salva l'autorizzazione concessa da genitori, Comune e Dirigente Scolastico;
- Reperire e predisporre il materiale didattico da somministrare all'alunno, se non indicato e/o condiviso con il team docenti;
- Uscire sul territorio da solo con l'alunno qualora non autorizzato e non previsto nel PEI;
- Assistere altri alunni, non attribuiti ad egli dal Comune se non previsto da apposito protocollo tra gli Enti;
- Supplire all'assenza di altro personale scolastico o di altro Ente;
- Attuare prestazioni di carattere sanitario se non quanto previsto dalla normativa di legge;
- Pulire gli ambienti, salvo il normale riordino dopo un'attività;
- Costruire rapporti individuali con i genitori non funzionali al PEI.
- Sostituire personale didattico.

Luogo di svolgimento

Il servizio di assistenza educativa scolastica si realizza essenzialmente all'interno dell'organizzazione dell'orario scolastico, sia in ambienti interni all'istituto comprensivo o esterni ad esso (territorio, famiglia, altre agenzie educative o socio assistenziali, imprese ecc) purché previsto dal PEI.

L'assistenza educativa si concretizza come un servizio reso alla persona disabile nella scuola, in famiglia, nel territorio, secondo gli obiettivi stabiliti nel PEI e finalizzati al progetto di vita che famiglia, scuola, servizio per le politiche familiari e sociali, servizi educativi e specialistici, si impegnano a costruire secondo un approccio integrato.

Gli interventi che esulano l'orario scolastico, devono rientrare in un altro servizio specifico di "interventi domiciliari extrascolastici".

Il servizio di assistenza di educativa scolare è previsto al domicilio in casi specifici per problemi sanitari che richiedono una lunga assenza da scuola dell'alunno (oltre i sei giorni con presentazione documentazione sanitaria e previa valutazione del servizio per le politiche familiari e sociali).

Rientra nell'attività di AES il CENTRO RICREATIVO ESTIVO inteso come attività educativa di proseguimento dell'attività didattica. Il monte ore previsto per questa attività è di 400 ore totali.

Sarà possibile attingere al monte ore dell'assistenza scolare dedicata alla scuola in caso di fabbisogno ulteriore qualora siano presenti esuberanti di ore.

Metodologia

Il servizio si svolge attraverso l'affiancamento di un assistente educatore all'interno del contesto scolastico o territoriale con azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formalizzati nel PEI.

La relazione è lo strumento fondamentale del lavoro del personale addetto, il quale interviene a sostegno delle autonomie personali e delle relazioni personali del soggetto affidato. In relazione al progetto educativo individualizzato, il supporto, che generalmente

si configura come intervento individuale in ambito scolastico, può in alcuni casi particolari essere inteso come intervento socio-educativo di gruppo. In considerazione della natura educativa delle prestazioni in cui si sostanziano gli interventi da erogare, restano di competenza degli Istituti scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici e l'assistenza di base, relativamente ai quali gli stessi provvederanno ad organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento e appositamente designate, così come previsto dalla normativa di riferimento. È necessario che l'intervento di assistenza socio-educativa scolastica preveda una progettualità integrata ai fini del raggiungimento e realizzazione del progetto educativo individualizzato.

Generalmente l'intervento educativo di gruppo consiste nell'individuazione di più persone per cui possono essere definiti obiettivi simili e condivisi, che possono essere perseguiti in maniera più efficace ed efficiente con tale modalità. La finalità principale di questi progetti è quella di migliorare le autonomie personali e le competenze sociali delle persone in carico. Tali attività possono essere svolte a scuola, al domicilio, in contesti socializzanti e in laboratori presenti sul territorio con finalità occupazionali a basso livello di intensità assistenziale / educativa.

Per specifici interventi educativi, non si esclude il coinvolgimento di volontari ed affidatari adeguatamente formati e supportati dagli operatori di riferimento.

Rispetto all'assistenza educativa questa modalità è particolarmente significativa nel lavoro con i bimbi più piccoli e prescelta come metodologia da seguire nella scuola dell'infanzia. A tal fine si richiama il protocollo con la scuola dell'infanzia "Lucia Brasi".

Per l'assistenza educativa il territorio è risorsa: la persona disabile trova senso e opportunità educative nella relazione con il suo mondo vitale. L'assistente educatore deve sapere guardare alla persona nella sua globalità e divenire soggetto-ponte tra esigenze/possibilità di integrazione del soggetto e le risorse presenti nel suo territorio di appartenenza.

Il progetto educativo individualizzato potrà pertanto prevedere attività extrascolastiche territoriali finalizzate a migliorare le competenze sociali dell'utente. Le ore dell'operatore per tali attività rientreranno nel monte ore settimanale assegnato all'assistenza educativa scolastica all'interno dell'orario scolastico previa programmazione congiunta con la dirigenza dell'Istituto comprensivo.

Turnover

Alla luce di quanto sopra esposto, dovrà essere garantita, nei limiti del possibile, la continuità educativa dell'operatore e dovrà essere evitato un turn over di personale sul servizio.

Entro l'inizio di ogni anno scolastico verranno concordati gli orari di svolgimento del servizio, il numero di educatori assegnati e il monte ore necessario.

In caso di assenza non preventivamente comunicata del minore dalla scuola, all'assistente educatore verrà riconosciuto il compenso orario solamente per il primo giorno. In questo caso l'operatore dovrà rimanere a disposizione della struttura scolastica a supporto di altre situazioni di disabilità e/o in altre attività di collaborazione promosse dai docenti, secondo le indicazioni dell'équipe comunale.

In caso di assenza del minore dalla scuola per un periodo superiore a n.6 (sei) giorni, l'assistente educatore potrà svolgere la sua attività presso il domicilio del minore affidatogli, previa valutazione espressa dal Servizio per le politiche familiari e sociali. Ad ogni assistente educatore sono riconosciute le ore di programmazione previste all'interno del monte ore settimanale assegnato, da destinarsi alla programmazione didattica e/o ad incontri di altro tipo, in funzione delle esigenze dei minori e secondo le indicazioni del Comune. Si riconosce mezz'ora a settimana per ogni assistente educatore per 33 settimane annue.

Sono a carico della Ditta, senza oneri a carico dell'amministrazione comunale, le ore che ogni assistente educatore utilizzerà per il coordinamento e la verifica.

Quadro riepilogativo:

Operatore	Ore Annuie	Costo Orario	Costo Annuo
C1-Assistente educatore scolare	15.400	25,77 iva esclusa	396.858,00 iva esclusa
C1-CRE assistente educatore	400	25.77 iva esclusa	10.308,00 iva esclusa
Totale	15.800		407.166,00 iva esclusa

Eventuali ore di fabbisogno integrativo per il servizio CRE (Assistente Educatore) potranno essere attinte dal monte ore dall'Assistente Educatore Scolare solo su indicazione della Responsabile del Servizio.

B) interventi domiciliari extrascolastici

Il servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale extrascolastica prevede prestazioni ed attività dirette a promuovere l'acquisizione, lo sviluppo e l'integrazione di competenze personali e sociali in funzione dell'autonomia della persona, della partecipazione alla vita sociale

L'intervento si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.

I progetti extrascolastici e territoriali hanno la finalità di favorire l'inclusione e l'integrazione dei soggetti disabili in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed espressivi, attraverso esperienze diversificate ed articolate in differenti contesti.

Tutti i servizi favoriscono, con forme diverse, momenti di partecipazione, confronto e condivisione individuale e/o di gruppo con i familiari degli utenti.

Nello specifico finalità del servizio sono:

- Consentire la permanenza del soggetto disabile nel normale contesto di vita e presso il proprio domicilio, riducendo le esigenze di ricorso a strutture residenziali;
- Migliorare la qualità di vita della persona disabile sia all'interno del contesto familiare che all'esterno;
- Favorire l'integrazione sociale della persona disabile e l'ampliamento della sua sfera di relazioni;
- Offrire alla famiglia momenti ed occasioni di sollievo dalle incombenze di cura nei confronti della persona disabile.
- Formulare letture di valutazione delle caratteristiche di soggetti poco noti per effettuare interventi di orientamento sulla rete dei servizi;
- Formulare letture di valutazione delle caratteristiche di soggetti già noti ai servizi comunali e già inseriti in altri servizi alla persona, ma che necessitano di un intervento di riprogettazione a causa dei sopravvenuti mutamenti della situazione personale e/o familiare;
- Sostenere al nucleo familiare nello svolgimento della funzione educativa, in quelle situazioni in cui vi siano fragilità e difficoltà nell'esercizio della funzione genitoriale;

- Sviluppare e mantenimento delle autonomie personali sia all'interno delle mura domestiche che sul territorio;
- Agganciare le realtà del territorio, nell'ottica dell'integrazione sociale, in quelle situazioni in cui vi siano reti naturali carenti e difficoltà del soggetto e/o della famiglia nell'inserimento in contesti di socializzazione.

L'intervento dell'assistente educatore e dell'educatore non devono essere intesi come proseguimento dell'attività didattica né come sostegno compiti.

Metodologia

Gli interventi educativi extrascolastici sono strutturati ed organizzati sulla base del progetto di vita del soggetto e tradotti all'interno di un PEI nel quale sono declinati gli obiettivi da realizzare, integrati a livello socio sanitario e concordati con le équipes specialistiche di riferimento (NPI- CPS-scuola) concordati.

Essi devono prevedere:

- condivisione della mission e degli obiettivi del servizio
- progettazione partecipata dell'intervento tra servizi sociali, sanitari, famiglia, scuola, altri partners
- definizione del monte ore individualizzato;
- individuazione dell'operatore
- presentazione del progetto e del destinatario da parte del servizio socio-sanitario referente
- comunicazione a tutti gli attori coinvolti e avvio del servizio
- monitoraggio e verifica del progetto educativo
- incontri periodici tra referente del progetto e operatore
- incontri periodici tra referente del progetto e famiglia
- gruppi di lavoro a livello scolastico e/o con servizi
- consulenze all'operatore per le situazioni più complesse
- documentazione dell'intervento
- monitoraggio
- verifica del servizio

La formulazione e l'attuazione dei progetti deve garantire il principio della intenzionalità, della globalità e della continuità educativa.

Personale

Per il lavoro territoriale e di sviluppo di comunità l'affidatario dovrà essere dotato di personale in possesso di uno dei seguenti titoli, fatto salvo il personale uscente dal precedente appalto:

- Laurea in Scienze dell'Educazione o della Formazione o equipollente;

Sedi

In relazione al progetto educativo personalizzato possono essere previste attività che richiedono la mobilità sul territorio mediante mezzi pubblici, mezzi del committente e mezzi dell'affidataria.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dall'Ufficio di Servizio per le politiche familiari e sociali in collaborazione con il referente dell'aggiudicataria.

Il servizio per le politiche familiari e sociali viene svolto nelle sedi operanti nel territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro e della Provincia ritenute opportune rispetto alle finalità stabilite nel PEI concordate con il coordinatore comunale dei servizi per le disabilità. si citano ad es:

- sedi formative e scolastiche
- sedi aziendali
- sedi individuate per stage formativi e progetti di alternanza scuola-lavoro
- altre sedi previste nel progetto personalizzato
- a domicilio dell'utente e nei luoghi di vita e relazione
- presso strutture e servizi con funzioni educative, riabilitative, ricreative e di aggregazione,
- luoghi di incontro formali e informali, compreso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e privato
- presso enti pubblici e privati dove è possibile attivare esperienze di integrazione lavoro

Le ore di programmazione sono a carico della ditta
si considerano 48 settimane per anno

Quadro riepilogativo:

Operatore	Ore settimanali	Ore Annue	Costo Orario	Costo Annuo	
D2-Educatore professionale	4	192	28,65 iva esclusa	5.500,80 esclusa	iva
Totale				5.500,80 esclusa	iva

**C) Progetti di promozione dell'autonomia e accompagnamento al lavoro servizio
senza costi e che deve rientrare nel lavoro del coordinamento di area.**

L'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali ha attivato una "alleanza territoriale per il lavoro" a cui sta collaborando il SIL dell'Ambito territoriale di Seriate orientata a costruire una rete di collaborazioni territoriali che permetta la realizzazione dell'obiettivo di sopra enunciato ed il reperimento delle risorse necessarie

L'aggiudicatario dovrà collaborare e mettere a disposizione il proprio personale per il raggiungimento dell'obiettivo costruendo forme di alleanza territoriale per il lavoro attraverso la collaborazione di tutti i partner possibili sul territorio.
La figura professionale prevista è quella del coordinatore d'area.

Metodologia

Per questo tipo di lavoro è richiesta un'attenzione particolare alle reti territoriali. Il coordinatore d'area dovrà costruire connessioni e collaborazioni con i rappresentanti delle aziende e del commercio, costruire partenariati e sinergie con le associazioni e con quella parte della comunità locale che intenda porsi al fianco dei suoi concittadini più fragili.

Si tratta di fare un lavoro di ricerca e di connessione tipico del lavoro di rete.

Si dovranno cercare partner, risorse e sponsorizzazioni per finanziare i tirocini, le assicurazioni ed i PRR.

L'aggiudicatario dovrà prevedere nella propria offerta forme di fundraising per ridurre i costi a carico degli enti ospitanti e per riconoscere forme incentivanti ai soggetti inseriti

Sedi

Il servizio viene svolto nelle sedi operanti nel territorio del Comune di Albano Sant'Alessandro e della Provincia ritenute opportune rispetto alle finalità del progetto:

- sedi aziendali
- sedi individuate per stage formativi e progetti di alternanza scuola-lavoro
- altre sedi previste nel progetto personalizzato
- territorio

Quadro riepilogativo:

Operatore	Ore settimanali	Ore Annue	Costo Orario I.E.	Costo Annuo
Ricerca aziendale e mappatura territoriale In capo al coordinatore d'area	/	20	//////////	Rientra nel monte ore coordinatore
Riunioni /attività di territorio In capo al coordinatore d'area	/	20	//////////	Rientra nel monte ore coordinatore
totale	/	40		

D) Supporto al lavoro con le famiglie

Servizio senza costi che deve rientrare nel lavoro del coordinatore d'area

La famiglia della persona con disabilità è un luogo in cui si sviluppa un alto livello di bisogno ed in cui è altrettanto alto il potenziale di risorsa. Questo binomio: bisogno/risorsa costituisce il fulcro su cui organizzare l'intervento a favore del soggetto disabile e del suo nucleo familiare al fine di porli, entrambi, in grado di fronteggiare ed eventualmente risolvere il proprio bisogno.

Per questo motivo uno degli obiettivi dell'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali è implementare il supporto e lavoro con le famiglie. Si richiede la collaborazione del coordinatore della cooperativa per le seguenti finalità:

- supporto al nucleo familiare
- sviluppo di una rete di relazioni di aiuto
- scambio di relazioni di aiuto/vicinato tra le persone che si trovano a vivere una comune situazione
- crescita dell'autostima e senso di autoefficacia

Metodologia

Disponibilità mensili di tre ore per programmare e poi attuare una progettualità che vada nella direzione di costruire un contesto di auto mutuo aiuto con i familiari

Obiettivo per il prossimo biennio: attivare un gruppo di genitori.

Figura professionale

L'attività è condotta dal coordinatore

Sede

L'attività si svolge presso il comune di Albano Sant'Alessandro con la possibilità di accedere ad altri contesti in base alla strutturazione della progettualità.

Tempo lavoro: 10 mesi

Quadro riepilogativo:

Operatore	Ore settimanali	Ore Annue	Costo Orario I.E.	Costo Annuo
Coordinatore d'area	3 ore mese	30	////////// //	Incluso nel monte ore del coordinatore

*Queste ore esulano dal calcolo complessivo delle ore del coordinamento di area essendo finalizzate alla gestione di una specifica attività.

E) Il coordinamento di area

La figura del coordinatore di area e di tutti i servizi affidati ha un ruolo di programmazione, implementazione e raccordo tra i servizi oggetto dell'appalto e mantiene un confronto costante con il responsabile del servizio comunale per le politiche familiari e sociali. Inoltre ha un compito di coordinamento organizzativo dei servizi e di tutte le altre attività connesse all'oggetto del presente appalto.

In particolare:

- ha la gestione del proprio personale per quanto riguarda la pianificazione di orari/sostituzioni;
- si rapporta con il personale interno della cooperativa per la regolare collaborazione tra i dipendenti rispetto alle mansioni affidate ed al raggiungimento dei risultati
- collabora con il responsabile dell'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali per la condivisione ed il raggiungimento degli obiettivi comuni.
- Si impegna con il responsabile dell'area servizi alla persona – ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali -per l'implementazione di finalità ed obiettivi strategici;

Al coordinatore è anche affidato il compito di rendicontare l'attività dei servizi al fine del controllo da parte del servizio comunale e dell'eventuale compartecipazione economica dell'utenza (ore degli assistenti educatori, ecc)

Inoltre, l'azione del coordinatore è mirata a:

- collaborare alla stesura dei PEI
- garantire il rapporto con le famiglie
- mantenere il rapporto tra Istituto comprensivo e famiglie
- tenere i rapporti con il responsabile dell'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali per assicurare il collegamento ed il coordinamento con gli altri servizi comunali
- impegnarsi con il responsabile dell'ufficio di servizio per le politiche familiari e sociali per l'implementazione di finalità ed obiettivi strategici
- favorire l'integrazione delle persone disabili in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed espressivi attivati sul territorio di Albano Sant'Alessandro attraverso la promozione della cultura dell'integrazione, l'analisi delle connessioni ed interazioni che si possono sviluppare tra soggetti diversi nel contesto territoriale, la promozione di esperienze concrete che rendano possibili miglioramenti nella qualità della vita delle persone disabili e lo sviluppo della capacità di accoglienza da parte della comunità;
- promuovere l'attivazione e lo sviluppo di gruppi di lavoro territoriale sulla disabilità con l'obiettivo di consolidare una modalità di lavoro partecipata con le realtà rappresentative del territorio quali, la scuola, gli oratori, l'associazionismo, il volontariato e le famiglie,
- facilitare e implementare la cooperazione sociale, al fine di progettare e realizzare, partendo dalle risorse presenti nelle realtà locali, iniziative di coinvolgimento e integrazione delle persone disabili;
- rendere concreta l'appartenenza della persona disabile all'interno del suo contesto di vita attraverso esperienze diversificate e mobili nel tempo;
- aiutare la comunità in processi di integrazione sociale e accoglienza, valorizzando le opportunità esistenti e studiandone di nuove;
- valorizzare e alimentare le risorse del territorio affinché riescano ad esprimere un'attenzione progettuale e consapevole;
- coinvolgere in modo attivo le famiglie nell'ideare e realizzare esperienze concrete di integrazione sociale;
- sviluppare corresponsabilità tra un soggetto istituzionale, le risorse tecniche e professionali e le sensibilità e disponibilità presenti nei contesti di vita delle persone disabili;
- porre attenzione alle reciprocità che si costruiscono attraverso esperienze concrete, ed ai cambiamenti che queste costantemente alimentano;
- consolidare il lavoro di rete quale strumento che valorizza le risorse dei singoli individui attraverso meccanismi di scambio, condivisione e coordinamento;
- collaborare alla progettazione e coordinamento del progetto Wannabe in stretta connessione con il responsabile del servizio per le politiche familiari e sociali e con il Presidente della associazione convenzionata con il comune per la sua realizzazione e gestione

Al coordinatore è affidata la stesura delle relazioni individuali annuali per ogni utente inserito nel servizio affidato e per ogni servizio affidato.

Il coordinatore relazione per scritto, anche via e-mail, all'assistente sociale referente per il caso e per il servizio, in merito a specifici incontri, presso servizi o Enti.

PERSONALE

Per il coordinamento dei servizi dell'area disabilità l'affidatario dovrà impiegare un operatore specializzato, con la qualifica di educatore professionale/assistente sociale/psicologo conseguito presso una scuola triennale post-diploma o in possesso della laurea triennale, con una documentata e specifica esperienza lavorativa almeno quinquennale di coordinamento in servizi uguali a quelli oggetto del presente appalto.

Il coordinatore deve essere inquadrato almeno al livello D3, se trattasi di cooperative sociali, o ad un livello equivalente in caso di altri soggetti aggiudicatari, così come previsto dalle normative contrattuali nazionali e provinciali, fatti salvi comunque livelli e anzianità maturati in precedenti contratti.

Il coordinatore dell'area disabili è unico per tutta l'area e garantisce il coordinamento dei servizi integrati. si riconoscono complessivamente 380 ore annuali. Tutti i coordinamenti dei servizi sopra citati rientrano in questo monte ore.

Rientrano nell'attività del coordinatore anche:

il supporto al lavoro con le famiglie, l'azione di ricerca aziendale e la promozione di incontri e le attività di territorio per il servizio di promozione dell'autonomia ed accompagnamento al lavoro oltre che la collaborazione per il progetto Wannabe.

Reperibilità: il coordinatore deve poter essere reperibile telefonicamente per le esigenze dei servizi oggetto dell'appalto da trenta minuti prima della attivazione dei servizi fino all'orario di chiusura e da lunedì a sabato.

Il suo nominativo, con relativo recapito telefonico, dovrà essere comunicato al responsabile dell'area servizi alla persona, in tempi immediatamente successivi l'aggiudicazione.

Il coordinatore dovrà risiedere sul territorio della provincia di Bergamo per dare garanzia di corretta efficacia ed efficienza dei servizi affidati.

Personale richiesto

Si richiede la presenza di n.1 coordinatore (inquadramento C.C.N.L. livello D3), con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo richiesto, curriculato e referenziato con tutti gli attestati dovuti per legge,

quadro riepilogativo:

Operatore	Ore settimanali	Ore Annue	Costo Orario I.E.	Costo Annuo
D3- coordinatore	//////////	380	30,43 esclusa iva	11.563,40 esclusa iva

F) Referente Tecnico d'area

La Ditta metterà a disposizione un proprio rappresentante, professionalmente qualificato dal punto di vista educativo e progettuale, con la funzione di **Referente Tecnico d'area** per assicurare il collegamento con l'Amministrazione comunale mediante incontri periodici di progettazione e verifica dell'andamento complessivo dell'appalto senza costi aggiuntivi per l'amministrazione comunale

G) Formazione

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale sono a carico dell'aggiudicatario.

Nei percorsi di formazione si dovrà tener conto degli orientamenti e proposte espressi da parte dei servizi specialistici.

Si prevede un monte ore annuo minimo di n° 20 ore di formazione per ogni assistente educatore incaricato.

Annualmente, entro la fine del mese di novembre, l'impresa aggiudicataria trasmette al Comune il piano formativo annuale. Se nel corso dell'anno dovessero rendersi necessarie ed utili delle modifiche al piano formativo, l'impresa aggiudicataria le trasmetterà tempestivamente al Comune.

Entro il 31 agosto di ogni anno, l'impresa aggiudicataria è tenuta a rendicontare al Comune, per ogni assistente educatore le ore già utilizzate, l'oggetto e la tipologia della formazione ed eventualmente quelle programmate e non ancora svolte.

Titolo III

Luogo, importo e durata

Art. 8 – Luogo / tempi / Modalità di esecuzione dei servizi

I servizi richiesti (sottoelencati) verranno svolti sul territorio comunale di Albano Sant'Alessandro. Sono previsti spostamenti sul territorio provinciale o regionale per trasporti o progetti mirati specifici.

Dovranno essere effettuati, di norma, nei giorni dal lunedì al sabato. Sono previste integrazioni per il week end per interventi previamente concordati.

Il monte ore settimanale sarà variabile in base alle esigenze dell'utenza e della programmazione del servizio (fluttuazione in aumento, o in diminuzione in dipendenza della necessità di adeguare il servizio alle nuove istanze e/o rinunce che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto).

Il numero di operatori in servizio varierà in base al numero di ore settimanali necessarie ed alle fasce orarie individuate in base alle caratteristiche dell'utenza. Nel monte ore individuato nel presente capitolato è prevista la sostituzione del personale dipendente nei periodi di ferie o malattia.

Dovrà essere garantita continuità delle prestazioni con i medesimi operatori, limitando il più possibile il "turnover".

Art. 9 - Importo / Durata / Opzione di rinnovo / Proroga contrattuale

Per un'adeguata copertura del servizio, così come attualmente strutturato, si richiede la presenza dei seguenti operatori:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi di assistenza sociale per disabili - assistenza scolare -	85311200-4	P	424.230,20 I.E.

Importo

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLARE		
C1- Assistente educatore	407.166,00	iva 5% esclusa
Interventi domiciliari extrascolastici		
D2- Educatore professionale	5.500,80	iva 5% esclusa
Il coordinamento di area		
D3- Coordinatore	11.563,40	iva 5% esclusa
Oneri sicurezza	ZERO	
<u>TOTALE ANNUALE</u>		
€ 424.230,20 + 5% iva = € 445.441,71		

Si precisa che il monte ore è presunto e può variare in relazione alle diverse richieste, alle certificazioni, al numero degli utenti e alle diverse competenze che verranno riconosciute in capo ad altri Enti territoriali relativamente al servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. Detta variazione non potrà dar adito ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dell'aggiudicatario

IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà di anni 3 (tre) – dal 01.09.2025 al 31.08.2028 pari ad importo stimato di:

€ 424.230,20 x 3 anni = € 1.272.690,60 = (iva 5% esclusa)

Totale gare iva inclusa al 5% = € 1.336.325,13

RINNOVO

Valore eventuale rinnovo, ulteriore triennio:

€ 1.272.690,60 (iva 5% esclusa)

Totale rinnovo iva inclusa al 5% = € 1.336.325,13

Perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla gara, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo della collaborazione e verificate le disponibilità di bilancio, è facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi della "Opzione di rinnovo" per il successivo triennio 01.09.2028 – 31.08.2031 alle medesime condizioni ed importi.

In questo caso l'Amministrazione Comunale darà comunicazione a mezzo pec all'aggiudicatario, 6 mesi prima della scadenza del contratto, della propria volontà, chiedendo allo stesso conferma per lo svolgimento del servizio alle medesime condizioni.

AUMENTO O DIMINUZIONI delle prestazioni fino a CONCORRENZA DEL QUINTO

Il Comune si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto (aumento del 20% sul triennio).

PROROGA CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario avrà comunque l'obbligo di proseguire nella gestione dei servizi in regime di proroga anche oltre la scadenza del termine di durata del contratto ed alle condizioni originarie (ovvero a condizioni migliorative per l'Amministrazione), per ulteriori 6 mesi per un ammontare pari ad **€ 212.115,10** (iva 5% esclusa) per l'intera durata dell'eventuale proroga.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 2.757.496,30 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

IMPORTO E DURATA APPALTO	IMPORTO E DURATA RINNOVO	Proroga Contrattuale Art.120 c.10	1/5 d'obbligo in aumento Art. 120 c. 9	VALORE COMPLESSIVO
€ 1.272.690,60 (5% I.E.) (Anni 3)	€ 1.272.690,60 (5% I.E.) (Anni 3)	€ 212.115,10 (5% I.E.) (mesi 6)	€ 509.076,24 (5% I.E.) (Anni 3+3)	€ 3.266.572,54 (5% I.E.)

Costi della Mano d'opera - modalità / tempi di fatturazione - varie

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera relativi al periodo di durata contrattuale (3 anni) che l'Amministrazione comunale ha stimato pari a **€ 1.199.016,60** (iva 5% esclusa). Ai sensi dell'art. 11, comma 2, il codice ATECO di riferimento è il seguente: Q 88.1, il CCNL di riferimento è quello delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali – C.C.N.L 06/03/2024 a Contratto Integrativo Territoriale (CIT) di Bergamo per le Cooperative Sociali 08/11/21 (T151).

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a **zero** in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).

Nel servizio richiesto sono comprese tutte le voci di spesa che concorrono alla realizzazione del servizio e delle prestazioni oggetto della co – progettazione, ivi compresi la fornitura del materiale, il costo delle comunicazioni telefoniche e i costi per gli spostamenti del personale per i quali non è prevista voce di spesa.

Le riunioni d'equipe sono rendicontate a parte laddove previste.

In caso di interventi richiesti in orario serale o festivo, al di fuori degli orari previsti dal presente capitolato, è previsto come unico costo aggiuntivo la sola indennità oraria prevista dal CCNL del comparto di riferimento.

Il servizio richiesto nel presente capitolato comprende inoltre tutte le attività collegate direttamente o indirettamente alla gestione del servizio ivi compresi i luoghi di svolgimento dei servizi, i mezzi per il trasporto degli utenti ed i relativi costi di gestione e manutenzione, nonché le spese per i materiali.

Eventuali variazioni rispetto ai costi stimati potranno essere considerate a livello di tavoli di co-progettazione nella seconda fase della procedura.

Il soggetto selezionato provvederà ad emettere regolari fatture elettroniche con cadenza mensile per il rimborso delle prestazioni effettuate. Le fatture dovranno essere suddivise per servizi e per ogni servizio indicare le figure professionali e le ore svolte da ciascuna alle fatture dovranno essere allegati i report quietanzati per ore e servizi resi. L'Amministrazione Comunale liquiderà entro 30 gg dal ricevimento dei documenti le somme dovute previo opportuno controllo tecnico e contabile da parte dei responsabili dei servizi preposti (area sociale e area contabile).

Le fatture devono essere intestate a Comune di Albano S'Alessandro "Servizi Sociali" Piazza Caduti Patria 2 – 24061 Albano S.A. - PI. 00684170160. La liquidazione delle fatture elettroniche verrà sospesa in caso di contestazioni all'appaltatore con addebiti e con applicazioni di penali, fino all'emissione del provvedimento definitivo. In tal caso non saranno dovuti gli interessi previsti per il ritardato pagamento.

Proroga contrattuale

Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 11 dell'art. 120 del Codice, l'Amministrazione potrà obbligare l'operatore economico aggiudicatario a proseguire l'esecuzione del servizio per il periodo di tempo strettamente necessario all'aggiudicazione nel nuovo appalto.

Art. 10 - Orari di attuazione dei servizi

Il servizio deve prevedere una articolazione su 6 gg. (salvo integrazioni o variazioni richieste) alla settimana e per un monte ore settimanale variabile in base alle esigenze dell'utenza e della programmazione del servizio (fluttuazione in aumento, o in diminuzione in dipendenza della necessità di adeguare il servizio alle nuove istanze e/o rinunce che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione del contratto).

Ogni variazione del monte ore settimanale sarà comunicata all'ente gestore, possibilmente, con una settimana di anticipo. Nel monte ore individuato nel presente capitolato è prevista la sostituzione del personale dipendente nei periodi di ferie o malattia.

Art. 11 – Sciopero e/o interruzione del servizio

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti in caso di scioperi ma solo per cause di forza maggiore.

Le interruzioni per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta per competenza, ruolo e condizioni del capitolato.

art .12- Clausole sociali

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'operatore economico aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57, comma 1, del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015. A tal fine si allega al presente Capitolato Speciale di Appalto **l'elenco del personale impiegato nella gestione del precedente appalto.**

Al fine di promuovere la parità di genere e generazionale nonché l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e diversamente abili, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato:

- in caso di nuove assunzioni dedicato alla gestione dell'appalto, ad assumere una percentuale pari al 30% di donne rispetto al numero dei nuovi soggetti assunti;
- in caso di nuove assunzioni dedicato alla gestione dell'appalto, ad assumere una percentuale pari al 30 % di giovani rispetto al numero dei nuovi soggetti assunti;
- ad impiegare nella gestione dell'appalto soggetti svantaggiati/diversamente abili in una percentuale minima pari al 5 % rispetto al numero dei lavoratori effettivamente impiegati.

Nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad applicare durante l'esecuzione del servizio il CCNL individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice o il diverso CCNL indicato in sede di offerta, purché quest'ultimo garantisca le medesime tutele di quello individuato dall'Amministrazione.

Titolo IV

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA E DELL'APPALTATORE

Art. 13 - Indicatori e standard di qualità / Criteri di Valutazione Tecnica

Gli indicatori e standard di qualità utilizzati per la selezione del partner sono indicati nell'Allegato B "Criteri di Valutazione Tecnica".

Art. 14 - Obblighi generali

L'appaltatore si impegna:

- a garantire la regolarità e la continuità del servizio, limitando il più possibile il turn-over del personale;
- a provvedere all'immediata sostituzione del personale in servizio in casi di assenze programmate e in caso di assenze non programmate nel limite di 24 ore, impiegando personale di pari qualifica professionale, senza oneri aggiuntivi per il Comune;
- a comunicare tempestivamente l'avvenuta sostituzione degli operatori;
- a sostituire tempestivamente (di propria iniziativa o a richiesta) gli operatori che diano prova oggettiva di mancato rispetto delle disposizioni previste nel presente capitolato e, più in generale, delle regole di buona condotta nell'espletamento delle proprie mansioni.
- a rispondere direttamente dei danni arrecati ai destinatari del servizio o a terzi o alle cose, provocati nell'esecuzione dell'appalto. L'appaltatore deve a tal fine provvedere a stipulare apposita polizza che copra ogni rischio (RCT per sinistro, persona e danni a cose ed RCO per sinistro e persona) con un massimale pari ad € 5.000.000,00 rispetto all'attività svolta, con decorrenza dalla data di inizio del servizio. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'aggiudicatario. L'esistenza di una polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. In caso di danni arrecati a terzi la cooperativa/impresa sarà comunque obbligata a darne immediata notizia al Comune;
- Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, è necessaria la produzione di copia autentica, ai sensi di legge, della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza ai servizi oggetto di appalto, comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.
- L'operatore economico aggiudicatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.
- a garantire che le attrezzature o i prodotti eventualmente utilizzati siano conformi alla normativa vigente, con la sottoscrizione del contratto l'impresa assume formale impegno in tal senso;
- a trasmettere mensilmente al Comune un dettagliato rendiconto delle ore effettuate dagli operatori, comprese quelle dei sostituti, vidimato dal referente della cooperativa o altri enti aggiudicatari e a fornire ogni informazione necessaria al Comune per verificare il buon funzionamento del servizio di assistenza educativa scolastica.
- a consegnare con cadenza semestrale all'Amministrazione un elenco dei nominativi del personale addetto al servizio, comunicando inoltre tempestivamente ogni eventuale variazione. In particolare, tale elenco dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire la posizione e la professionalità di ciascun operatore impiegato (figura professionale, qualifica, livello contrattuale, etc.).

Fermo quanto specificato in altre parti del presente capitolato, sono a completo carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza dei requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato; in particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;
- le spese di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale;
- le spese e gli oneri per l'attività di qualificazione, formazione ed aggiornamento dei propri dipendenti;
- gli oneri relativi agli affiancamenti per i nuovi assunti;
- la segnalazione al personale dell'Amministrazione di qualsiasi anomalia durante l'esecuzione del servizio, compreso qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio. Sarà cura di quest'ultimo informare con nota scritta l'Amministrazione;
- ogni altra prestazione eventualmente contemplata in altra parte del presente capitolato o necessaria per l'espletamento del servizio.

Art. 15 - Trattamento dei lavoratori

- Nel caso di cambio di gestione, l'appaltatore uscente dovrà dare applicazione a quanto disposto dall'art. 7 del contratto integrativo territoriale della provincia di Bergamo e garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
- In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso all'operatore economico che segue immediatamente in graduatoria.
- L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative.
- L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
- L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
- Questa Amministrazione potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione atta a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
- In caso di non ottemperanza al suddetto obbligo, debitamente accertato, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto con facoltà di affidare lo stesso alla cooperativa/impresa che segue immediatamente in graduatoria.
- Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione.

Art. 16 - Rispetto del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e D.U.V.R.I. (art. 26 – D.Lgs n. 81/2008)

L'Amministrazione attribuisce alla materia della "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro" (D.Lgs n. 81/2008 Art. 19) un'importanza elevata, pertanto, anche l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario, su questo punto, sarà oggetto di particolare attenzione e valutazione.

L'operatore economico aggiudicatario assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro per quanto di propria competenza, con speciale riferimento all'applicazione dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (D.U.V.R.I. non necessario in quanto costi sicurezza diretti ed indiretti pari a zero) ed in particolare l'attività di formazione, i presidi individuali, i controlli e la prevenzione sanitaria.

Art. 17 - Rispetto del Regolamento UE 2016/679 – Responsabile della Privacy -

- L'appaltatore è tenuto all'osservanza del Regolamento UE 2016/679, indicando il responsabile della privacy. Gli operatori addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso del Comune e trasmessi all'aggiudicatario nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore dovrà assicurare che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

Art. 18 - Rispetto della Legge n. 68 del 12/03/1999

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme che regolamentano il diritto al lavoro delle persone disabili.

Art. 19 - Sede operativa appaltatore

- L'appaltatore deve avere una sede operativa nel territorio provinciale o distante fino ad un massimo di 60 chilometri dal Comune. Tale sede deve essere stabilmente funzionante (indicare indirizzo, numero di telefono e fax) con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio.
- In alternativa l'appaltatore si deve impegnare a stabilire detta sede, nonché detto responsabile, non più tardi del trentesimo giorno successivo alla data di aggiudicazione del servizio. In questo caso l'appaltatore dovrà dimostrare l'avvenuta strutturazione della sede operativa mediante copia del contratto o altra documentazione dalla quale risulti la disponibilità di un immobile nonché l'esistenza del responsabile in loco tramite produzione di lettera di incarico.

Art. 20 - Formazione e aggiornamento

L'appaltatore dovrà garantire, per l'espletamento del servizio, la formazione e l'aggiornamento del personale, programmando percorsi formativi a proprio carico di almeno 15 ore annuali per ogni dipendente. Il programma formativo dovrà essere comunicato all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 21 - Contatto con l'équipe comunale

- L'appaltatore si impegna a tenere uno stretto contatto con il Comune provvedendo a nominare un coordinatore di riferimento.
- L'appaltatore è chiamato infine a fornire, in qualsiasi momento, dati e informazioni circa l'andamento del servizio e l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto

- L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.
- È vietato cedere i servizi oggetto dell'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
- Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.lgs. 163/2006.
- In caso di raggruppamenti e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese già in sede di gara.

Art. 23 - Riservatezza

- L'appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Ente appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.
- Gli operatori dell'appaltatore addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente appaltante e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

L'operatore economico aggiudicatario ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente il personale delle stesse, di cui siano venuti a conoscenza nel corso di svolgimento del servizio.

Art. 24 - Risoluzione anticipata del contratto

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento in caso di inadempienze imputabili all'appaltatore ai sensi dei precedenti articoli, così sommariamente riassumibili:

- a) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- c) cessazione dell'attività da parte della cooperativa/impresa;
- d) abbandono del servizio;
- e) interruzione, in tutto o in parte, del servizio;
- f) inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi;
- g) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- h) frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all'impresa/cooperativa dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- i) ripetuti inadempimenti contrattuali soggetti ad applicazione di penali.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.

Nel caso di cessazione per colpa o disdetta dell'impresa aggiudicataria, il Comune incamererà il totale della cauzione con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell'eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'impresa per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 122 e 123 del Codice.

L'Amministrazione, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste nel presente articolo:

- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, se costituita, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 25 –Avvalimento

In caso di ricorso ad avvalimento, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 104, ferma restando l'applicazione dell'art. 98 comma 3 lettera B del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 26 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, è vietato, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 21.

Non costituiscono subappalto le prestazioni affidate a terzi ai sensi dell'art. 119, comma 3, del Codice.

L'operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'operatore economico aggiudicatario. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Trovano applicazione le restanti disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Ar. 27 – Cauzione definitiva

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si applica quanto previsto dagli altri commi dell'art. 117 Codice. In particolare, ai sensi del comma 14, dell'art. 117, per operatori di comprovata solidità, può essere previsto l'esonero della prestazione della garanzia a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o di un miglioramento delle condizioni di esecuzione.

Inoltre, il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penali e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch'essa comportante penalità, i servizi non fossero espletati con la massima cura e puntualità.

Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l'affidamento ad altro prestatore di servizi, per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti del prestatore di servizi.

Art. 28 – Revisione dei prezzi contrattuali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, con riferimento ai servizi opzionali di Direzione dei lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi.

In particolare, la clausola di cui al presente articolo si potrà attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio risultante dal provvedimento di aggiudicazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. Potrà essere riconosciuta una revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si farà ricorso all'indice generale Istat IR (88) Assistenza sociale non residenziale, selezionato tra quelli individuati dalla Tabella D2 di cui all'Allegato II.2-bis del Codice con riferimento al CPV 85312000-4.

Al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione del meccanismo di revisione dei prezzi, l'Amministrazione monitora l'andamento dell'indice ISTAT sopra individuato con frequenza ANNUALE, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dall'Amministrazione.

Il calcolo della variazione dell'indice sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove $t=0$ corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e $t=1, 2, 3$ corrisponde alla data di fine del periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato. In conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto Allegato.

In seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, l'Amministrazione comunica all'appaltatore i prezzi così revisionati, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.2-bis del Codice, qualora l'applicazione del presente articolo non permetta di raggiungere la conservazione dell'equilibrio contrattuale e tale principio non possa essere garantito mediante rinegoziazione secondo buona fede, è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione o per l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tale eventualità si applica l'art. 122, comma 5, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, con riferimento alle prestazioni oggetto dello stesso il contratto di subappalto dovrà necessariamente contenere clausole di revisione prezzi, determinate secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 2-bis, del Codice.

Art. 29 – Controlli di conformità

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli/verifiche di conformità su tutte le prestazioni richieste, con le modalità che riterrà più opportune ed in carico all'Area Servizi Alla Persona.

Particolare attenzione sarà posta al rispetto dei requisiti relativi al personale richiesto, alle sue modalità operative, l'efficienza e l'efficacia della gestione in rapporto ai piani di lavoro concordati con il coordinatore ed alla formazione professionale degli operatori. Quanto sopra al fine di garantire servizi ottimi e funzionali a favore della collettività.

Art. 30 – Penali / Modalità / Procedura d'applicazione

Il prestatore, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, il prestatore è tenuto al pagamento di una penalità calcolata in rapporto alla gravità dell'inadempienza e alla recidività.

Nel caso in cui:

- il servizio non venga eseguito con la massima cura
- mancato e tempestivo rispetto dei PEI o dei progetti concordati con il coordinatore in uno qualsiasi dei servizi oggetto dell'appalto
- turn-over del personale sul singolo utente (oltre 2 operatori all'anno)
- ritardo nell'avvio del servizio (superiore ai due/tre giorni dal momento della segnalazione)
- mancato raggiungimento di obiettivi previsti e concordati con il responsabile dell'area
- nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato
- impiego di personale non sufficiente o non qualificato/idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio.

verrà applicata una penale compresa tra € 250,00 e € 2.500,00, a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale. L'importo della penale aumenterà in proporzione aritmetica per le successive infrazioni.

Modalità e procedura per l'applicazione

I controlli sull'andamento del servizio verranno effettuati dal D.E.C il quale potrà eseguirli in qualsiasi momento senza preavviso.

Ciascun inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal contratto dovrà essere formalmente contestato da parte dell'Amministrazione all'operatore economico aggiudicatario mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata nel più breve tempo possibile.

All'operatore economico aggiudicatario sarà concesso un termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni, fatto salvo l'adeguamento immediato alle disposizioni impartite dall'Amministrazione al fine di ripristinare le condizioni minime di servizio.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata trattenendo il relativo importo dalla prima fattura successiva.

Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

Art. 31 - Effetti della risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, che potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario o sulla cauzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del soggetto attuatore, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

È fatta salva in qualsiasi caso ogni azione per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento di tutti i danni subiti.

Art. 32 - Dati dell'organizzazione e tracciabilità dei flussi

L'organizzazione, prima di stipulare i contratti, deve comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo, nonché i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bergamo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 33 – Controversie / Trattamento Dati / Rinvio ad altre Norme

Eventuali controversie giudiziarie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto seguiranno il Foro competente. Per tutto quanto non previsto del presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di selezione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati relativi ai concorrenti saranno raccolti presso il committente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati in maniera anche non automatizzata e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dalla procedura.

Il presente procedimento è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi. In ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.Lgs. 101/2018, si comunica che i dati personali del concorrente, dichiarati nella domanda o allegati alla medesima sono raccolti e trattati dall'Amministrazione e al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente contratto. I dati sono oggetto quindi

di trattamento da parte dall'Amministrazione e secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del presente contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dall'Amministrazione, all'interno degli enti tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio Segreteria dell'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albano Sant'Alessandro.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.Lgs. 36/2023 nel D.P.R. 207/2010 e nel testo unico dell'ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 34 – Adempimenti dopo la selezione

La proposta è immediatamente impegnativa per il proponente selezionato mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione della convenzione.

Si riserva altresì la facoltà insindacabile di non dar luogo all'istruttoria pubblica o di modificare il termine d'inizio del servizio previo avviso al soggetto selezionato, senza che lo stesso possa vantare alcuna pretesa al riguardo. Il proponente selezionato deve trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla relativa richiesta, i documenti necessari per la firma del contratto.

L'amministrazione comunale si riserva di precedere con urgenza chiedendo l'esecuzione anticipata, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 36/2023

Art. 35 – Spese contrattuali e contratto

L'aggiudicatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto. Le spese relative alla stipula del contratto in forma pubblica-amministrativa ammontano indicativamente ad **€ 3.253,63** oltre ai diritti di scritturazione.

L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo determina la decadenza dall'aggiudicazione dell'impresa inadempiente e fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'appalto al soggetto che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

Il proponente selezionato è obbligato alla stipulazione della convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'affidamento addebitando al soggetto decaduto spese e danni derivanti da tale evento.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art.18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

Art. 36 – Responsabilità

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecutività dell'appalto, derivassero al committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del soggetto aggiudicatario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni, o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel prezzo offerto.

A tale fine dovrà provvedere, a sua cura e spesa, a stipulare idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi derivanti dal servizio prestato, con massimali non inferiori a € 5.000.000,00 valida per l'intera durata della co-progettazione presentando copia della polizza all'Amministrazione.

Art. 37 - RUP del Comune di Albano S.A. -

Si identifica Responsabile Unico del Procedimento, l'Assistente sociale Spini Dr.ssa Luigia Laura– Responsabile del servizio per le politiche familiari e sociali -dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso l'area servizi alla persona del Comune di Albano S.A. negli orari di apertura al pubblico –: mail istituzionale "lspini@comune.albano.bg.it"; Dir. 035/42.39.230-.

Il Servizio per le politiche famigliari e sociali, nella figura della Dott.ssa Spini Luigia Laura - potrà inoltre fornire indicazioni o maggiori dettagli sulla gara anche nei giorni di lunedì-mercoledì e venerdì – orari di apertura al pubblico-: mail istituzionale servizi.sociali@comune.albano.bg.it – Dir. 035/42.39.230-.